



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità  
Servizio Prevenzione

Prot. n.

Cagliari, ~ 4 LUG 2012

Regione Autonoma della Sardegna  
Direzione Generale della Sanità  
Prot. Uscita del 04/07/2012  
nr. 0017044  
Classifica 1.4.3  
12-01-00



- > Al Ministero della Salute  
Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria,  
la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti  
**R O M A**
- > Al Centro di Referenza Nazionale delle Pesti Suine  
**PERUGIA**
- > All'Assessorato Regionale dell'Agricoltura  
e Riforma Agropastorale  
**SEDE**
- > All'Assessorato Regionale Difesa dell'Ambiente  
**SEDE**
- > Ai Direttori Generali  
delle ASL della Sardegna  
**LORO SEDI**
- > Ai Responsabili dei Servizi Veterinari  
delle Aziende Sanitarie Locali della Sardegna  
**LORO SEDI**
- > Al Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico  
Sperimentale della Sardegna  
**SASSARI**
- > All'Osservatorio Epidemiologico Veterinario  
Regionale  
**CAGLIARI**
- > Alla Prefettura di SASSARI  
**SEDE**
- > Ai Signori Sindaci dei Comuni di  
**BOTTIDDA**  
**ANELA**  
**BENETUTTI**  
**BOLOTONA**  
**BONO**  
**BONORVA**  
**BULTEI**  
**BURGOS**  
**ESPORLATU**  
**ILLORAI**  
**OROTELLI**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità  
Servizio Prevenzione

- > Al Comando Gruppo Carabinieri N.A.S.  
**SASSARI**
  - > Al Direttore Generale dell'Ente Foreste della Sardegna  
**CAGLIARI**
  - > Al Direttore Generale del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale  
**CAGLIARI**
  - Alla Coldiretti Federazione Regionale  
**CAGLIARI**
  - Alla Confagricoltura  
**CAGLIARI**
  - Alla Confederazione Italiana Agricoltori  
**CAGLIARI**
  - Alla COPAGRI  
**CAGLIARI**
  - Alla Confindustria Regionale  
**CAGLIARI**
  - Alla Associazione Nazionale Allevatori Suini  
**ROMA**

Oggetto: Trasmissione delle Determinazioni N. 826 e N. 827 del 4 LUG 2012 relative alla istituzione della zona di protezione e della zona di sorveglianza per peste suina africana - focolaio di Bottidda IT016SS022.


Per opportuna conoscenza ed eventuali provvedimenti di competenza si trasmettono in allegato le Determinazioni del Direttore del Servizio Prevenzione di cui all'oggetto.

## Il Direttore del Servizio Prevenzione

Dott.ssa Donatella Campus

FG/4.4  
SF/Resp.4.4





## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità  
Servizio Prevenzione

Cagliari,

Regione Autonoma della Sardegna  
Direzione Generale della Sanita'  
Prot. Uscita del 04/07/2012  
nr. 0017023/Determinazione/826  
Classifica 1.4.3  
12 - 01 - 00

DETERMINAZIONE N. 


Oggetto: Zona di protezione per Peste Suina Africana – focolaio di Bottidda **IT016SS022**.

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;  
**VISTO** il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 8 febbraio 1954 e s.m.e.i.;  
**VISTA** la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, Art. 32;  
**VISTA** la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15;  
**VISTA** la Legge 2 giugno 1988, n. 218;  
**VISTO** il D.M. 20 luglio 1989 n. 298;  
**VISTO** il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n°502 e s.m.e.i.;  
**VISTO** il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, Art. 117;  
**VISTO** il D. Lgs. 1 settembre 1998 n. 333;  
**VISTO** il D. Lgs. 22 maggio 1999 n. 196;  
**VISTO** il D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 54;  
**VISTA** la Decisione della Commissione Europea 2011/807/UE del 30 novembre 2011;  
**VISTO** il D.A.I.S. n. 42 del 21 novembre 2005;  
**VISTO** il D.A.I.S. n. 30 del 4 giugno 2012;  
**VISTA** la comunicazione del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Sassari che segnala la presenza della Peste Suina Africana nel proprio territorio;

**RITENUTO** necessario adottare misure adeguate per impedire la diffusione del contagio;

### Determina

- ART. 1** E' dichiarato **«zona di protezione»** per Peste Suina Africana il territorio compreso nel raggio di almeno 3 km dagli allevamenti infetti di cui all'allegato n. 1.
- ART. 2** Ai limiti della zona di protezione, lungo le vie di accesso e all'ingresso degli allevamenti infetti, devono essere apposti cartelli ben visibili con la scritta: "ZONA DI PROTEZIONE PER PESTE SUINA AFRICANA".



826

- 4 LUG 2012

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità  
Servizio Prevenzione

**ART. 3** All'interno della zona di protezione si applicano le seguenti misure sanitarie:

- a) il censimento di tutte le aziende e, comunque, entro sette giorni dalla data del presente provvedimento, l'ispezione delle stesse da parte del Veterinario Ufficiale che procede all'esame clinico dei suini ed al controllo del registro e dei marchi di identificazione dei suini di cui agli articoli 4 e 5 del Decreto legislativo del 26 ottobre 2010 n. 200;
- b) il divieto di circolazione e il trasporto di suini sulle strade pubbliche o private. Tale divieto può non essere applicato per il transito di suini su strada o per ferrovia, a condizione che non siano effettuate delle operazioni di scarico degli animali o soste;
- c) la pulizia e la disinfezione degli autocarri, degli altri autoveicoli e delle attrezzature impiegate per il trasporto di suini o di altro bestiame o di materiale potenzialmente contaminato, conformemente alle disposizioni di legge. Gli autocarri o i veicoli impiegati per il trasporto dei suini non possono lasciare la zona senza essere puliti, disinfezati e successivamente ispezionati e autorizzati dall'autorità competente;
- d) divieto, salvo autorizzazione dell'autorità competente, di entrata e di uscita dall'azienda di animali domestici di qualsiasi altra specie;
- e) la denuncia, di tutti i suini morti o malati nell'azienda al Veterinario Ufficiale che effettua opportune indagini in conformità delle procedure descritte nel manuale di diagnostica di cui alla decisione 2002/106/CE;
- f) il divieto di uscita di suini dall'azienda in cui si trovano per almeno 40 giorni successivi al completamento delle misure di pulizia e di disinfezione preliminari delle aziende infette;
- g) il divieto di uscita di sperma, di ovuli e di embrioni di suini da aziende situate all'interno della zona di protezione;
- h) l'osservanza di opportune norme igieniche intese a ridurre il rischio di propagazione del virus della malattia, per chiunque entri o esca da aziende suinicole;
- i) la scrupolosa disinfezione con idonee procedure di tutti gli automezzi in ingresso o in uscita dalle aziende, o in caso di impossibilità, il divieto di ingresso nelle aziende di automezzi di qualsiasi tipo.

**ART. 4** L'applicazione delle misure nella zona di protezione è mantenuta perlomeno fino al momento in cui:

- a) siano state effettuate le operazioni di pulizia e disinfezione nelle aziende infette;
- b) i suini presenti in tutte le aziende siano stati sottoposti ad esami clinici e di laboratorio in conformità del manuale di diagnostica di cui alla decisione 2002/106/CE, per individuare l'eventuale presenza del virus della malattia.

**ART. 5** Gli accertamenti di cui all'art. 4, lettera b) non possono essere effettuati prima che scadano quarantacinque giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezione e disinfestazione nelle aziende infette.

**ART. 6** In deroga agli 'art. 3, comma f, e art. 5, i termini di quaranta e di quarantacinque giorni ivi previsti possono essere ridotti a trenta giorni, purchè sia stato applicato, in conformità con il manuale di diagnostica, un programma intensivo di prelievi di campioni e di esami che abbia permesso di escludere la presenza della peste suina africana nelle aziende considerate.

**ART. 7** È fatto obbligo a chiunque ne ha competenza di rispettare o di fare rispettare la presente Determinazione, che entra immediatamente in vigore e sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e sull'albo pretorio dei comuni interessati.



826

- 4 LUG 2012

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità  
Servizio Prevenzione

- ART. 8 Le violazioni del DPR del 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche, della presente Determinazione, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1.549,37 euro a 9.296,22 euro; inoltre la mancata denuncia delle malattie infettive è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di euro 516,45 ad un massimo di euro 2.582,27.
- ART. 9 Per quanto non previsto dalla presente Determinazione, si osservano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 54 del 20 febbraio 2004 e al D.A.I.S. n. 30 del 4 giugno 2012.

**Il Direttore del Servizio Prevenzione**

Dr.ssa Donatella Campus




FG/4.4  
SF Resp. 4.4



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

## All. 1 Focolaio di PSA IT016SS022, comune di Bottidda



Comuni in ZP 3Km		Comuni in ZS 10Km	
Comune	Cod. istat	Comune	Cod. istat
BONO	90012	ANELA	90004
BOTTIDDA	90016	BENETUTTI	90008
BURGOS	90020	BONO	90012
ESPORLATU	90028	BONORVA	90013
ILLORAI	90031	BOTTIDDA	90016
		BULTEI	90018
		BURGOS	90020
		ESPORLATU	90028
		ILLORAI	90031
		BOLOTANA	91010
		OROTELLI	91064





## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità  
Servizio Prevenzione

Cagliari,

Regione Autonoma della Sardegna  
Direzione Generale della Sanità  
Prot. Uscita del 04/07/2012  
nr. 0017027/Determinazione/827  
Classifica 1.4.3  
12 - 01 - 00

DETERMINAZIONE N. 

Oggetto: Zona di sorveglianza per Peste Suina Africana – focolaio di Bottidda **IT016SS022**.

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;  
**VISTO** il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 8 febbraio 1954 e s.m.;  
**VISTA** la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, Art. 32;  
**VISTA** la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15;  
**VISTA** la Legge 2 giugno 1988, n. 218;  
**VISTO** il D.M. 20 luglio 1989 n. 298;  
**VISTO** il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n°502 e s.m.e.i.;  
**VISTO** il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, Art. 117;  
**VISTO** il D. Lgs. 1 settembre 1998 n. 333;  
**VISTO** il D. Lgs. 22 maggio 1999 n. 196;  
**VISTO** il D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 54;  
**VISTA** la Decisione della Commissione Europea 2011/807/UE del 30 novembre 2011;  
**VISTO** il D.A.I.S. n. 42 del 21 novembre 2005;  
**VISTO** il D.A.I.S. n.30 del 4 giugno 2012 ;  
**VISTA** la comunicazione del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari che segnala la presenza della Peste Suina Africana nel proprio territorio;  
**RITENUTO** necessario adottare misure adeguate per impedire la diffusione del contagio;

### Determina

- ART. 1 E' dichiarato «zona di <<sorveglianza>> per Peste Suina Africana il territorio compreso nel raggio di almeno 10 km dagli allevamenti infetti di cui all'allegato n. 1.
- ART. 2 Ai limiti della zona di sorveglianza, lungo le vie di accesso e all'ingresso degli allevamenti infetti, devono essere apposti cartelli ben visibili con la scritta: "ZONA DI SORVEGLIANZA PER PESTE SUINA AFRICANA".
- ART. 3 Ai sensi dell'art. 11 del Dlgs 20 febbraio 2004 n. 54, all'interno della zona di sorveglianza si applicano le seguenti misure sanitarie:

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

~ 4 LUG 2012

Direzione Generale della Sanità  
Servizio Prevenzione

- a) effettuazione del censimento di tutti gli allevamenti di suini;
- b) divieto di circolazione e trasporto di suini sulle strade pubbliche o private, ad eccezione, ove necessario, delle strade di accesso alle aziende, previo accordo dell'autorità competente; l'autorità competente può concedere deroghe a tali disposizioni per il transito di suini su strada o ferrovia, purché non siano effettuate operazioni di scarico o soste, o per i suini da macello provenienti dall'esterno della zona di sorveglianza e diretti verso un macello situato in detta zona ai fini dell'immediata macellazione;
- c) una volta utilizzati, gli autocarri, gli altri veicoli e le attrezzature impiegate per il trasporto di suini o di altro bestiame o di materiali potenzialmente contaminati siano puliti, disinfezati, se necessario disinfezati, e sottoposti a trattamento quanto prima possibile, conformemente alle istruzioni impartite dal Veterinario Ufficiale; gli autocarri o i veicoli impiegati per il trasporto dei suini non possono lasciare la zona senza essere stati puliti e disinfezati;
- d) divieto, salvo autorizzazione dell'autorità competente, di entrata e di uscita dall'azienda di qualsiasi altro animale domestico durante i primi sette giorni successivi alla istituzione della zona;
- e) tutti i suini morti o malati dell'azienda devono essere immediatamente dichiarati al veterinario ufficiale che effettua opportune indagini in conformità con le procedure descritte nel manuale di diagnostica;
- f) divieto di uscita dei suini dall'azienda in cui si trovano durante almeno i trenta giorni successivi al completamento delle misure preliminari di pulizia, di disinfezione e, se necessario, di disinfezione delle aziende infette. Allo scadere dei trenta giorni, fatte salve le condizioni previste all'articolo 20, comma 3, l'autorità competente può autorizzare l'uscita dall'azienda dei suini ai fini del loro trasporto diretto:
  - 1) in un macello designato dall'autorità competente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, ai fini dell'immediata macellazione degli animali secondo le modalità previste all'art. 10 ed art. 11 del D.L.vo N. 54/2004;
  - 2) in un impianto di trasformazione autorizzato ai fini dell'immediato abbattimento e della trasformazione delle carcasse sotto controllo ufficiale;
  - 3) in circostanze eccezionali, in altri locali ubicati nella zona di protezione o di sorveglianza; il Ministero della Salute informa immediatamente la Commissione in sede di Comitato permanente della catena alimentare e della sanità animale dell'applicazione di tale disposizione;
- g) divieto di uscita di sperma, ovuli e embrioni di suini da aziende situate all'interno della zona di sorveglianza;
- h) rispetto delle opportune norme igieniche da parte di coloro che frequentano le aziende suinicole al fine di ridurre il rischio di diffusione del virus della peste suina africana.
- i) disinfezione scrupolosa con idonee procedure di tutti gli automezzi in ingresso o in uscita dalle aziende, o, in caso di impossibilità, divieto di ingresso nelle aziende di automezzi di qualsiasi tipo.

**ART. 4** L'applicazione delle misure nella zona di sorveglianza è mantenuta perlomeno fino al momento in cui:

- a) siano state effettuate le operazioni di pulizia e disinfezione nelle aziende infette;
- b) siano stati sottoposti a visita clinica tutti gli allevamenti;
- c) i suini presenti in tutte le aziende siano stati sottoposti ad ulteriori esami clinici e, se del caso, ad analisi di laboratorio in conformità del manuale di diagnostica per individuare l'eventuale presenza del virus della malattia.

**ART. 5** Gli accertamenti di cui all'art. 4, lettera c) non possono essere effettuati prima che scadano quaranta giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezione nelle aziende infette.

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità  
Servizio Prevenzione

- ART. 6 In deroga agli 'art. 3, lettera f, e art. 5, i termini di trenta e di quaranta giorni ivi previsti possono essere ridotti rispettivamente a ventuno e trenta giorni, purchè sia stato applicato, in conformità con il manuale di diagnostica, un programma intensivo di prelievi di campioni e di esami che abbia permesso di escludere la presenza della peste suina africana nelle aziende considerate.
- ART. 7 È fatto obbligo a chiunque ne ha competenza di rispettare o di fare rispettare la presente Determinazione, che entra immediatamente in vigore e sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e sull'albo pretorio dei comuni interessati.
- ART. 8 Le violazioni del DPR del 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche, e della presente Determinazione, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1.549,37 euro a 9.296,22 euro; inoltre la mancata denuncia delle malattie infettive è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di euro 516,45 ad un massimo di euro 2.582,27.
- ART. 9 Per quanto non previsto dalla presente Determinazione, si osservano le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 54 del 20 febbraio 2004 e al D.A.I.S. n. 30 del 4 giugno 2012.

**Il Direttore del Servizio Prevenzione**

Dr.ssa Donatella Campus


FG/4.4   
SF/Resp.4/4



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

## All. 1 Focolaio di PSA IT016SS022, comune di Bottidda



Comuni in ZP 3Km		Comuni in ZS 10Km	
Comune	Cod. istat	Comune	Cod. istat
BONO	90012	ANELA	90004
BOTTIDDA	90016	BENETUTTI	90008
BURGOS	90020	BONO	90012
ESPORLATU	90028	BONORVA	90013
ILLORAI	90031	BOTTIDDA	90016
		BULTEI	90018
		BURGOS	90020
		ESPORLATU	90028
		ILLORAI	90031
		BOLOTANA	91010
		OROTELLI	91064

